

N. 21

Data 28.09.2020



ORIGINALE

COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA

Provincia di AVELLINO

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle **ore 18,10** nella sala Consiliare del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	Contardi Giovanni	X		7	Gennarelli Carmine	X	
2	Garofano Salvatore Rocco		X	8	Falco Vincenzo	X	
3	Contardo Leonardo	X		9	Del Vecchio Gerardo	X	
4	Orlandella Leonardo		X	10	Andreottola Angelo		X
5	Pennacchio Raffaele	X		11	De Cristofaro Giovanni A.		X
6	Fabiano Nicola	X		TOTALE		7	4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor. **Dott. Contardi Giovanni** nella sua qualità di **Sindaco**
- Assiste il Segretario Comunale **Dott. De Vito Nicola**
- Nominati scrutatori i Sigg. **////////////////////**

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica	Favorevole	Resp. Amministrativo	Iacoviello Francesco
Per la regolarità contabile	Favorevole	Resp. Uff. Ragioneria	Salvatore Ilva

Il Sindaco illustra al Consiglio il presente punto iscritto all'ordine del giorno, facendo riferimento alle aliquote IMU per il 2020, che sono state determinate sommando le aliquote IMU e quelle TASI 2019 in considerazione dell'abrogazione della TASI e dell'istituzione di una "nuova" IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020. Precisa che in tal modo verrà assicurato lo stesso gettito per il Comune senza aumenti a carico dei cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27 agosto 2014 sono state approvate le seguenti aliquote IMU, oggetto di conferma per gli anni successivi:

- ALIQUOTA DI BASE : 0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

Con le seguenti detrazioni:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27 agosto 2014 sono state approvate le seguenti aliquote TASI, oggetto di conferma per gli anni successivi:

- Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art.13 D.L. 201/2011 (con esclusione delle Cat. A/1,A/8,A/9) Aliquota 2 per mille
- Abitazione principale di Cat. A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definiti dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota 1 per mille
- Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 D.L. 201/2011 per chi trasferisce la residenza nel Comune di San Sossio Baronia provenienti da altri Comuni. Aliquota 0 per mille
- Immobili locati per l'esercizio di nuove attività commerciali per i primi tre anni d'esercizio. La riduzione spetta al proprietario che all'operatore economico che utilizza l'immobile in proprietà che in locazione con contratto registro. Aliquota 0,50 per mille

- Fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota 1 per mille
- Altri immobili ed aree edificabili Aliquota 2 per mille

Detrazioni:

- € 200,00 Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 D.L. 201/2011 posseduti da soggetti con reddito ISEE Nucleo familiare pari a ZERO.
- In caso di più unità immobiliari, la predetta detrazione può essere Applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,0 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,0 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille.

Ritenuto dover provvedere in proposito;

con la seguente votazione resa in forma palese: presenti e votanti n. sette, favorevoli n. sette;

D E L I B E R A

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,0 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,0 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con separata votazione palese, riportante il seguente esito: presenti e votanti n. sette, favorevoli n. sette, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.vo n. 267/2000.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, con imputazione all'intervento indicato in delibera.

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Salvatore Ilva

////////////////////

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Contardi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. De Vito Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA :

- CHE** copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _____ (Art. 124 D.L.vo 267/2000)
- CHE** copia del presente verbale è stato inviato al Difensore Civico/CO.RE.CO. con Prot. N. / _____ / in data _____ su richiesta di 1/5 dei consiglieri (art. 127 del D.L.vo 18.08.2000).
- CHE** contestualmente all'affissione all'Albo pretorio copia del presente verbale è stata inviata al CO.RE.CO. di Avellino ai sensi dell'art. 126 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 per il controllo preventivo necessario.

San Sossio Baronia _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. De Vito Nicola

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____:
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.L.vo n. 267/2000);
 - decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 134, 1° comma D.L.vo n. 267/2000), senza che Il CO.RE.CO. di Avellino abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
 - avendo il CO.RE.CO. di Avellino comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, 1° comma, D.L.vo n. 267/2000), con nota Prot. n. _____ del _____;
 - avendo il Difensore Civico ovvero il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127, 2° comma del D.L.vo n. 267/2000);
 - dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. ___ del _____ divenuta esecutiva il _____ (art. 127, 2° comma, D.L.vo n. 267/2000);
- **CHE** la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il _____ Prot. N. _____ CO.RE.CO.

San Sossio Baronia _____

IL SEGRETARIO COMUNALE